



approfondimenti

TAX FREE SHOPPING

Con l'art. 38-quater, D.P.R. 633/1972, il legislatore ha disposto che le cessioni di beni, eseguite nei confronti di soggetti domiciliati o residenti (privati consumatori) al di fuori della Comunità europea, possono essere effettuate senza applicazione dell'Iva, in presenza di talune condizioni.

I privati consumatori, domiciliati o residenti al di fuori dell'UE, possono acquistare beni, per un importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa), senza essere assoggettati a tale tributo o, in caso, di pagamento dell'imposta, hanno diritto al successivo rimborso, ai sensi del citato art. 38-quater.

L'emissione della fattura dovrà essere effettuata dal cedente in modalità elettronica, come previsto per legge, dal 1.09.2018.

I requisiti necessari risultano i seguenti:

- l'acquirente deve essere una persona fisica "privata" (requisito soggettivo);
- l'operazione deve avere per oggetto beni destinati all'uso personale o familiare dell'acquirente per un importo complessivo, compresa Iva, superiore a 154,94 (requisito oggettivo), il cedente dovrà emettere fattura, con indicazione di tutti dati richiesti dall'art. 21 del medesimo decreto Iva, annotando sulla fattura stessa gli estremi del passaporto del cliente.

Oltre alle condizioni indicate, si aggiungono quelle imposte a carico del cessionario. Vi è infatti la necessità che quest'ultimo trasporti i beni al di fuori dell'UE, entro il terzo mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione e che restituisca la fattura emessa al venditore, vistata dall'ufficio doganale di uscita, entro il mese successivo (ovvero il quarto mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione). Il cedente può non applicare l'Iva sulla vendita, emettendo una fattura non imponibile ai sensi del c. 1, art. 38-quater, D.P.R. 633/1972 ma, nel caso in cui il cessionario non esegua le operazioni richieste (trasferimento dei beni entro 3 mesi e non restituisca la fattura vistata, cosa sicuramente possibile), lo stesso dovrà emettere una nota di variazione in aumento per il solo tributo, entro 30 giorni dal termine di 4 mesi dalla data di esecuzione dell'operazione (pena l'applicazione di una sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, dal 50 al 100% del tributo omesso).

In alternativa, è possibile per il cedente applicare l'Iva alla cessione e al momento del ricevimento della fattura vistata in dogana, procedere con il rimborso al cessionario, potendo affidarsi anche a soggetti che eseguono questi servizi (tax refund) e che dovrebbero ridurre gli adempimenti di natura amministrativa; al venditore, in tal caso, è permesso anche annotare nel registro Iva acquisti l'estratto conto della società, in alternativa all'emissione delle note di credito.

La richiesta del visto sulla fattura deve avvenire in ogni caso. Inoltre si segnala che, in data 10.10.2017, le Dogane hanno pubblicato una nota operativa sull'utilizzo del software per l'apposizione (Sistema Otello) e per la trasmissione dei dati delle fatture dei soggetti passivi Iva italiani che emettono fatture, ai sensi del citato art. 38-quater del decreto Iva. Con nota 67079/2019, le Dogane hanno in seguito comunicato l'istituzione di un servizio di adesione alla procedura indicata, il quale semplifica l'accreditamento alla piattaforma.

Brescia, 13 settembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01